

Per gli Amministratori  
DELLA  
**Banca Cattolica Salernitana**



SALERNO  
PREM. STAB. TIP.-LIT. CAV. SPADAFORA  
1928

Studi

mia e  
isprud.

A

no

COOPERATIVE BANK

ALBANY



ALBANY COOPERATIVE BANK  
INCORPORATED 1907

Per gli Amministratori

DELLA

# Banca Cattolica Salernitana



Alla difesa dei fratelli Arturo ed Alfredo Capone — con i quali divennero più saldi, per rinnovato fervore, e più sacri, per devoto sentimento, i vincoli dell'antica amicizia nell'ora trista dell'immeritata avversità — non recammo, durante l'istruttoria del processo che pare volga al suo termine, alcun contributo; perché, anche nei momenti in cui indegno, più biechi, il cielo e si animarono, più temerarie, le accuse, non fu scossa o turbata, in noi, la ferma e serena fiducia, che contro le fosche ombre della prevenzione malefica, avrebbe trionfato, ministro incomparabile di verità, il tempo, e contro le improvvisate macchinazioni dell'insidia operosa, avrebbe agito, demolitrice irresistibile, la forza delle cose, prima e più che ogni rilievo o argomento. E l'acume, vigile e la saggezza provvida dei Magistrati — a cui fu commessa l'indagine, delegata per

SALERNO

PREM. STAB. TIP.-LIT. CAV. SPADAFORA

1928

Per gli Amministratori



DATA

Banca Cattolica Salernitana



SALEARNO  
FREN. STAB. TIP. LIT. CALI. S. MARINO

---

Alla difesa dei fratelli Arturo ed Alfredo Capone — con i quali divennero più saldi, per rinnovato fervore, e più sacri, per devoto sentimento, i vincoli dell' antica amicizia nell' ora triste dell' im-meritata avversità — non recammo, durante l' istruttoria del processo che pare volga al suo termine, alcun contributo; perchè, anche nei momenti in cui infierono, più biechi, i sospetti e si animarono, più temerarie, le accuse, non fu scossa o turbata, in noi, la ferma e serena fiducia, che contro le fosche ombre della prevenzione malefica, avrebbe trionfato, ministro incomparabile di verità, il tempo, e contro le improvvisate macchinazioni dell' insidia operosa, avrebbe agito, demolitrice irresistibile, la forza delle cose, prima e più che ogni rilievo o argomento. E l' acume vigile e la saggezza provvida dei Magistrati — a cui fu commessa l' indagine, delicata per

sottile groviglio di denuncia ed ardua per artificiose turbative di ambiente — conferirono alla intuitiva fiducia alimento di ragione: onde quella volse, presidiata, a confortante certezza.

In queste poche note, pertanto, evochiamo ricordi e raccogliamo dati, per renderci conto del sorgere e del configurarsi degli addebiti contestati ai nostri amici e per saggiare — or che il tempo e la forza delle cose dovrebbe autorizzarcene — se e fino a che punto un obiettivo e sereno giudizio, integrato con opportuna sufficienza di note, possa giustificare le nostre favorevoli impressioni o confermare i contrarii preconetti.

\*\*\*  
Nel processo penale aperto — con atti paralleli alla dichiarazione del fallimento della Banca Cattolica — contro gli amministratori di questa, si rilevano e lamentano vizî di origine ed errori iniziali di metodo, che ne turbarono le fonti d'indagini e ne discreditano le direttive di svolgimento.

Chi, in vero, ricordi che la "prevenzione, è, essa stessa, un delitto", da cui altri delitti, naturalmente, quasi automaticamente, derivano per nessi erronei tra le premesse e le conseguenze rispettivamente alterate dei fatti alla lor volta svisati; chi, inoltre, pensi che non si possono svellere ed isolare i fenomeni dalla

varia e complessa realtà delle condizioni e delle contingenze in cui sorgono, senza snaturarli o deformati; chi, infine, ritenga che non si possono vagliare e giudicare le azioni umane indipendentemente dai loro autori, senza incorrere in arbitrarità di vuote astrattezze; deve convenire che — per il processo di cui trattasi — non si sarebbero, tra l'altro, adottati ed offerti al colto e all'inclita, saggi di avventata precipitazione a gravi provvedimenti, prima di qualsiasi netto configurarsi di responsabilità, prima di qualsiasi risultato positivo d'indagini, prima di qualsiasi compulso necessario di atti, se a vaghe supposizioni malevoli non si fosse dato, alla cieca, in via pregiudiziale, valore di preciso e fondato giudizio; se il fallimento della Banca Cattolica si fosse collocato e prospettato tra' dissesti regionali in genere, tra quelli bancarii in ispecie, per coglierne elementi comuni e differenziali e averne contributo a giudizio di relatività; se un tal fallimento, così inquadrato e integrato, si fosse presentato e visto sullo sfondo più ampio e comprensivo delle condizioni economiche e finanziarie postbelliche della nazione per spiegarselo, se non per giustificarlo, con il colore e nel calore del tempo; se il fallimento stesso si fosse riportato, con riguardosa oculatezza di riferimenti, a coloro che, prima facie, all'ingrosso, se ne presumevano artefici, per vedere se e fino a che punto potevano, in vece, risultarne vittime!

Di qui, dunque, confusione — convien dirlo,

preliminarmente, dando al processo uno sguardo d'insieme — di qui confusione su tutta la linea: confusione, in fatto, di contorni e linee, di ambiente e fenomeni, di episodi e sistemi: confusione, in diritto, di dolo e colpa, di irregolarità formali e sostanziali, di inadempienze amministrative e contabili.

Di qui — per noi — la necessità di circoscrivere il campo d'indagine e di sceverare, in questo, la materia che specialmente ci interessa, in relazione al nostro compito peculiare: la necessità, cioè, di esaminare, fra i molteplici della gestione fallimentare, soltanto i fatti che sono produttivi di conseguenze penali e, tra questi, esclusivamente quelli che si riferiscono ai fratelli Arturo e Alfredo Capone, ai quali, per il fallimento della Banca, si fa carico:

- a) di aver distratto parte rilevante dell'attivo;
- b) di aver dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti, diminuendo il capitale sociale;
- c) di avere cagionato con dolo il fallimento della Banca.

Procediamo, per ordine, con brevità.

#### **BANCAROTTA FRAUDOLENTA.**

Non abbiamo bisogno di venir numerando gli elementi costitutivi di un tale reato in genere, e delle varie forme onde, in ispecie, esso si profila e



configura, secondo i casi ipotizzati dal nostro diritto positivo.

Né, tra' detti elementi, abbiamo bisogno di fermarci su quelli che — incontroverti nella realtà del fatto che ci occupa — attengono:

a) alla *qualità del soggetto* (*commerciante* e, per analogia, *amministratore o direttore di società* anonima);

b) all' *evento* (*fallimento*) che al reato, secondo alcuni, dà origine ed occasione; secondo altri, dà materia e modalità; secondo altri, infine, dà nota generica per differenziazione specifica.

Soltanto, perchè, a una tal luce idonea e con un tal riferimento opportuno, siano, a volta a volta, chiariti e vagliati gli addebiti formulati contro i fratelli Capone — dobbiamo ricordare che — oltre la qualità del soggetto (*commerciante* e, per analogia, *amministratore* ecc.) e il verificarsi dell' *evento* (*fallimento*) — sono, dalla dottrina e dalla giurisprudenza quasi concordi, richiesti, ad integrazione del reato:

a) la *volontarietà* che, com' è noto, riguarda l' atto in sé;

b) l' *intenzione lesiva del diritto altrui*, che riguarda il motivo pel quale si volle l' atto;

c) lo *scopo anti-giuridico o antisociale*, che è la meta prefissa cui si tende.

Anzi — attenendoci, per uscir di disputa, alla corrente dottrinale di maggior rigore in tema di banca-

rotta — diremo, nel concludere, per questa parte, che l'azione voluta (anche a prescindere dalla precisa *intenzione di danneggiare i creditori*, non sempre né da tutti richiesta) deve, come minimo, perchè sorga il reato, esser volta a fine intrinsecamente antiggiuridico. (Cfr., in proposito, *Brezzo, Longhi, Ferri*, ecc.)

Quindi è che — sia parlando di *distrazione di attivo*, sia parlando di attribuzione di *dividendi manifestamente insussistenti* ecc. — è necessario, per la integrazione del reato, in ciascuna delle forme di cui è ricordata l'ipotesi, indagare e accertarsi, come minimo, se il fatto fu *voluto per finalità illegittime*.

#### 1. — **Distrazione di attivo.**

##### *Operazioni per la costruzione di case in Eboli.*

Non diluiamo narrative con particolari ingombranti. Non ci fermiamo a discutere, per l'occasione, forme di finanziamento, modi di scritture, norme di registrazione. Le operazioni di cui ci occupiamo non debbono essere giudicate nè da rigidi canonisti di ragioneria nè da direttori di laboratorio di tecnica mercantile o bancaria, sotto il profilo amministrativo o contabile; ma da magistrati che, al di là del rigorismo formale spesso animato da gretta sacerdotaria, guardano all'essenza dei fatti, all'anima delle cose, indagandone premesse e motivi, importanza e

conseguenze, per attingere fini, non scolastici di apprendimento, ma politici e sociali di emenda dei delitti o di riparazione dell'ordine giuridico scosso o turbato.

Ci basta, dunque, all'uopo, precisare, sostanzialmente, che le operazioni relative alla finanza delle costruzioni delle case popolari in Eboli, si concretano "nell'impiego fruttifero — *in conto corrente improprio o apertura di credito* — delle disponibilità che il direttore di quella succursale promoveva per vedute d'incremento edilizio: ottenendo, in correlazione, un aumento di depositi da parte di cittadini entusiasti della iniziativa e pronti, con tal mezzo, a cooperarvi „.

Sicchè — per potere, a proposito di un tale impiego, parlare di "*distrazione di parte rilevante dell'attivo* „ ai sensi e per gli effetti degli art. 860, 861, e 863 del Cod. di Comm. — è indispensabile:

a) accertare, innanzi tutto, che, in realtà, "distrazione „ vi fu: — che vi fu, cioè, separazione di una parte delle attività della Banca, per volgerla a scopi *non bancari*, quali che siano;

b) dimostrare, inoltre, che l'utilizzazione, di particolari disponibilità *non è bancaria*: ossia non è compresa tra le operazioni caratteristiche della *impresa commerciale bancaria*;

c) provare, in fine, che una tale *distrazione* fu

*voluta, se non con pravità d'intenti, almeno per illegittimo profitto.*

Or bene — a prescindere da ogni altro rilievo circa la verità effettiva della “*distrazione*”, considerata in sè, circa l’entità “*rilevante*”, di questa, circa la classifica della operazione di cui trattasi tra le bancarie ecc. — si ha il dovere di domandarsi e di domandare circa il *dolo*: “*dov’è una prova, un indizio, un segno rivelatore, che ci induca, rettamente, logicamente, onestamente, a ritenere, a credere, a sospettare che i fratelli Capone, nelle due rispettive qualità, di accordo tra loro e in concerto col direttore di Eboli, abbiano voluto, come tale, quella che si qualifica allegramente *distrazione*, per realizzare quello che, fuor di eufemismo, si chiama precisamente un *illecito lucro*?*”

E,— per venire al sodo—si ha, inoltre, il dovere di domandarsi e domandare: “*forse che le disponibilità della Succursale di Eboli non rientrarono più nella Cassa, o vi rientrarono decurtate in misura anche minima, per effetto del particolare impiego che se ne fece nell’opera d’incremento edilizio a cui, dopo tutto, concorrevano, come si è accennato, coi loro risparmi, alcuni cittadini che, per quel lo scopo determinato, divenivano depositanti?*”

Risponde a questo interrogativo lo svolgersi della pratica — il movimento, cioè, delle entrate e delle uscite fino all’esaurimento, fino alla compensazione

in saldo delle partite di dare e avere — che dimostra, con la nuda irresistibile eloquenza delle cifre, come non vi fu perdita né di una lira, né di un soldo, né di un centesimo!

E' la concordia delle affermazioni dei dirigenti della Banca con le conclusioni dei periti privati e giudiziali sta, in rincalzo, contro ogni possibilità di dubbio, a confermare e ribadire il duplice assunto della *veridicità delle valutazioni degli immobili* e della *assoluta convenienza del prezzo d'acquisto* posto a base della compensazione.

E, in fine, si ha il dovere di domandarsi e di domandare: — Forse che le disponibilità della succursale di Eboli durante il particolare impiego, non fruttarono interesse?

Circa *l'interesse*, e, per esser più precisi, circa circa la *misura dell'interesse*, hanno non poco astrologato quelli che credono di archiviare la infinita varietà episodica dei fatti umani in uniformità di cassette per, poi, gridare — con la sapienza del poi e col relativo sussiegno di sufficienza! — allo scandalo, per ogni eccezione.

Ma è, precisamente, la disputa circa *l'interesse* che ci apre preziosi spiragli di luce onde s'irradia la verità dell'operazione, nel suo contenuto sostanziale e nella sua moralità fondamentale, nei suoi termini e nelle sue modalità, nella sua utilità e nella sua convenienza riguardate sotto il duplice aspetto del

mero profitto bancario e delle più larghe vedute economiche di rendimento.

1.) La lotta che — circa la misura e l'*accreditamento* degl' *interessi* sulle disponibilità impiegate — ha espressione vivace nella corrispondenza epistolare tra il Presidente della Banca e il Direttore della Succursale di Eboli, è *indice eloquente, incontestabile di probità assoluta di rapporti tra loro*.

Così, per la forza inesorabile delle cose, per documenti irrefutabili offertici *ex adverso*, l'intesa tra i Capone e Masiello di prelevare, impiegare, vendere ecc. *per proprio conto*, per propri fini, per particolare profitto, si rivela fantastica, inverosimile: è sfatata, è smentita!

2.) La lotta stessa *giustifica*, altresì, *gl' interessi di favore*: perchè *la misura* di questi — per quanto suscettibile di differenze, secondo il rispettivo punto di vista dei due contendenti — non cessa di essere considerata, da entrambi, con criterii di eccezione e di opportunità, che prescindono dalle regole economiche e dal rigore bancario, e attengono a concetti di opportunità di ambiente e di espansione d'influenza.

In fatti, non v'ha dubbio che entrano in calcolo due note convergenti a unità:

a) La prima è: che bisogna, per lo speciale investimento, percepire gli interessi con criterii di relatività: con criterii, cioè, che attengono al fine di

procurare popolarità alla Banca, a cui mira il promosso incremento edilizio in tempo di rincaro di case.

b) La seconda è: che bisogna, per lo speciale investimento, considerare che, in sostanza, i maggiori depositanti sono i cittadini di Eboli: onde la Banca, che, in ultima analisi, è tramite di reimpiego, non può parlare d'interesse se non alla stregua di tale riferimento.

Non versiamo, dunque, per le operazioni di Eboli, in ipotesi di bancarotta fraudolenta per "distrazione di attivo"; perchè, qui, allo stringere dei conti, non abbiamo assolutamente cenno, fosse pure approssimativo, o indizio, fosse pur vago, di fatti cui il fallito avrebbe partecipato, o di atti che il fallito avrebbe compiuti, per sottrarre, in definitiva, o tutto o parte della *consistenza* o tutto o parte del *rendimento*, al patrimonio che, considerato sotto l'uno o sotto l'altro profilo, doveva restare garanzia intangibile dei creditori.

## 2. **Distribuzione di dividendi manifestamente insussistenti.**

Non sappiamo, in verità, con quali mezzi e per quali vie — fin dalla prima ora della dichiarazione del fallimento — senza una qualsiasi indagine, anche affrettata; senza un qualsiasi esame, anche sommario, senza una visione, anche superficiale, di bilanci e

alligati, di atti e documenti — si sia arrivati, in concreto, a questo capo di accusa.

Non sappiamo, quindi: anzi, non possiamo sapere quale caso sia, qui, specificamente, ipotizzato:

a) se quello, per esempio, che si ha per dividendi non prelevati sugli utili reali *per difetto di bilancio*;

b) se l'altro, che si ha per dividendi non prelevati sugli utili reali *contro le risultanze del bilancio*;

c) se l'ultimo, che si ha per dividendi non prelevati sugli utili reali secondo *le risultanze del bilancio fraudolentemente compilato*.

Nè, *a fortiori*, sappiamo se — versando, per avventura, in quest'ultima specie — qui si tratti di compilazione fraudolenta per *alterazioni materiali* o *alterazioni di valutazione*.

Ci resta, quindi, da osservare, in tesi generale, che — non esistendo, come è noto, norme fisse e comuni per la valutazione dei fondi e la compilazione dei bilanci — è impossibile precisare da quali premesse scaturisca e a quali criterii s'informi il capo di accusa, che, poco innanzi enunciato, non può concepirsi se non come proposizione conclusiva di tutto un ragionamento a noi ignoto. E, però, — se un tal capo di accusa non fosse, com'è da respingere *a priori*, perchè formulato *a priori* — nulla potremmo, senza note dichiarative e dati illustrativi



offertici a documentazione e sostegno, opporre, seriamente, in via di controdeduzione.

Cadono, qui, opportuni due rilievi d'indole generale, perchè valgano quel che possono valere.

Il primo riguarda la parola della legge e la sua portata; il secondo, la constatazione di un fatto che mena a conseguenze di diritto.

Circa la parola della legge, non è inutile avvertire che i dividendi dei quali l'attribuzione o la distribuzione costituisce reato sono quelli che si rivelano *insussistenti*, a tutti e sempre, *manifestamente* (quasi potremmo dire: *immediatamente* e *intuitivamente*) senza, cioè, dar luogo a possibilità di equivoco od errore, che valga ad annullare o attenuare la responsabilità penale.

E, però, a chi—per sostenere la “insussistenza” dei dividendi, si ingegnasse ed arrovellasse a escogitare e illustrare ragioni peregrine e sottili, per far parlare, a modo suo, le cifre (che, nella loro esattezza, parlano, a dir di uno scettico della statistica, tutte le lingue, a sacra conferma e a inviolabile sigillo delle opinioni più contraddittorie assunte, *hic et inde*, a verità di vangelo!) si dovrebbe rispondere come un bell'umore di magistrato rispose, perentoriamente, a un leguleio che distillava dai suoi lambicchi le essenze dei fiori della sua logica per sorreggere un' accusa claudicante del genere: “ *L'insistenza del vostro argomentare è la miglior prova*, avvocato mio,

della sussistenza dei dividendi e della insussistenza delle vostre ragioni! „

In materia così *elastica* per variar di vedute, tutt' affatto personali, relative a esigibilità di crediti o realizzazione d'introiti — onde sorgono previsioni di profitti o di perdite, ugualmente giustificate, per dar luogo a dichiarazioni di utili e attribuzioni di dividendi — finirebbe con l' essere abbandonato ad arbitrii esiziali un reato di cui gli estremi non dovesero, ovvii, saltare agli occhi di tutti, senza industri elaborazioni più o meno autorizzate o accettate da dottrine e scuole.

Circa la constatazione del fatto, cui sopra si accennava, giova notare che se, al tirar delle somme, i dividendi in controversia non superano le lire 150 mila, non è serio sostenere che, con essi e peressi, si sia voluto, — a danno dei creditori in genere e con inganno dei depositanti e degli azionisti in ispecie! — diminuire il patrimonio della Banca, e affrettarne la caduta per conseguire un illecito profitto, tanto comico in sè, per la tenuissima spettanza personale, quanto tragico per la gravità delle conseguenze penali e morali!

La "*insussistenza*„ dei dividendi é, dunque, confermata "*non manifesta*„, dalla loro stessa meschina esiguità, la quale — mentre dimostra, da un lato, che modeste dovettero essere le somme discutibili e quindi lievi le differenze in contestazione sì da escludere

quella immediatezza di palmare rilievo che è elemento ed indice insieme del reato — concorre, d'altra parte, a ribadire il concetto che sono da escludersi un artificio macchinato, un inganno voluto, un danno promosso per la irrisoria parvità di un tornaconto cui fa da contrappeso la minaccia del carcere!

### 3. **Fu procurato con dolo il fallimento della Banca?**

A questo interrogativo — che, nei rapporti dei nostri amici, rappresenta la più temeraria delle iniquità — si risponde, pregiudizialmente, respingendolo, in nome di venerande tradizioni familiari e di insigne probità personali, che sono altrettanti presupposti di inverisimiglianza dell'accusa, elementi che la escludono per naturali incompatibilità e inconciliabilità legittimamente presunte.

Qui, *intuitu personarum*, non può parlarsi di *dolo*, di pravità d'intenti, di illegittimità di mezzi, di antiggiuridicità di scopi!

Si deve, in vece, parlare, innanzi tutto e sopra tutto, di condizioni generali economiche, di circolazione monetaria, di risconti bancarî, di investimenti, che agiscono fatalmente, inavvertiti, e riescono facilmente a turbare, a minare, a capovolgere situazioni industriali e commerciali, onde, specie nei minori istituti di credito e sovvenzioni, sono varie, vaste e

molteplici le risonanze d'immobilizzi, di stasi, di perdite, e, quindi, di disagi, di scosse, di cadute! Si deve parlare di avverse contingenze, che, superabili in normalità di tempi, diventano, per tutti, insormontabili in certe ore, in cui basta, per dir così, guardarsi intorno, per constatare, nella simultanea generalità degli effetti, l'unicità della causa operante!

Qui, *intuitu rerum*, non può parlarsi di sinistri artifizi, di frodi architettate, per " *frustrazione di creditori* „ in cui si compendiano e palesano, inscindibili, l'animo di recar danno altrui e il proposito di locupletarsi!

Basta, per un momento, passar dal caso del fallimento in esame ai casi di fallimenti contemporanei nella stessa città, nella stessa provincia, nella stessa regione, per ascoltare, nei singoli fatti, la comune voce delle cose, che sovrasta e vince quella levantesi dagli scartafacci su cui s'impuntano e si accaniscono, con aria di sufficienza, i facili sapienti del poi, nella grettezza unilaterale e circoscritta della loro indagine!

Qui, pertanto, non solo, *intuitu personae* ed *intuitu rei*, ogni idea di dolo è bandita ed esclusa, ma si arriva ad opporre all'accusa la verità di una proposizione diametralmente opposta!

In fatti, i fratelli Capone — che, nella loro qualità avrebbero *procurato, con dolo, il fallimento!* —

tentano ogni via, ricorrono a ogni mezzo, sperimentano ogni risorsa, per evitarlo.

Tentano la via della solidarietà delle Banche del luogo, e propongono ai rappresentanti di esse la federazione; tentano la via dell' autorità delle maggiori Banche regionali, e propongono al Credito Meridionale l'assorbimento; tentano la via della potenza degl' istituti di emissione, e propongono al Banco di Napoli un finanziamento straordinario condizionato da ispezione.

Ricorrono ai mezzi tecnici, e invocano dalla competenza di provetti opportuno presidio di rimedii idonei; ricorrono ai mezzi politici, e invocano dai poteri di S. E. il Prefetto straordinarie provvidenze di concessioni governative; ricorrono ai mezzi ecclesiastici ed invocano dalla bontà di S. E. l'Arcivescovo alto contributo di consiglio e di opera.

Sperimentano le risorse delle aderenze politiche, e officiano il Fascio perchè consideri l'eventuale rovescio della Banca come una jattura cittadina e collabori per scongiurarla; sperimentano le risorse delle amicizie personali, e officiano l'on. Mattia Farina perchè armonizzi le due cariche di antico vice-presidente della Banca e di attuale rappresentante della Nazione e concorra per tutelare le sorti della istituzione che gli fu cara e gl' interessi dei suoi rappresentati azionisti e depositanti; sperimentano le risorse delle relazioni bancarie, e officiano mons. Co-

sentino perchè assuma la presidenza e conferisca ristoro di credito.

E, quando ogni via è preclusa, ogni mezzo è inadeguato, ogni risorsa è vana, chiedono il concordato!

I fratelli Capone, inoltre — cui si fa, tra le altre strane, l' accusa stranissima di aver *procurato con dolo il fallimento della Banca*; e che, per ciò, dovrebbero, naturalmente, defraudare depositanti e azionisti, diminuire le attività bancarie, realizzare illeciti lucri — defraudano, innanzi tutto, sè stessi, non ritirando i depositi personali e familiari; diminuiscono, inoltre, le loro attività, aumentando i depositi proprii e dei prossimi congiunti; realizzano, infine, il lucro squisitamente illecito di garantire personalmente depositanti perplessi come il canonico Ragone di Cava e il Sig. Di Martino, di Salerno, rispettivamente per L. 50.000 e 5.000!

Non si ha, qui, soltanto un rovescio di finanza, ma anche un rovescio di logica: par quasi di vivere nel fantastico *Mondo alla rovescia*, che Castruccio, buon' anima sua, prevedeva realtà così certa, dopo la sua morte, da decidersi a disporre di esser seppellito con la faccia in giù per rimanere con la faccia in su!

Ahimè la prevenzione, ahimè le improvvisazioni!

**BANCAROTTA SEMPLICE.**

Si rileva e conferma, ogni giorno, più giusta e necessaria la pugnace severità della critica al metodo, non commendevole in dottrina nè utile in pratica, che il nostro legislatore accettò e seguì per definire, in via indiretta, con enumerazione di casi all'uopo ipotizzati, la bancarotta nelle due sue specie. E, in particolar modo, nei rapporti della bancarotta semplice — suddivisa, alla sua volta, in due gradi — si avverte ed illustra, ogni giorno, più esteso ed intenso, il bisogno di temperare, in equa giurisprudenza riparatrice, i principii fondamentali del giure con le discordi formulazioni casistiche codificate, per evitare o attenuare, in definitiva, gli errori a cui fatalmente queste persuadono e inducono, quando finiscano con l'irrigidirsi, se così può dirsi, senz'anima, per grettezza d'interpretazione letterale che chiuda ermeticamente l'adito ad ogni indagine sul nesso di causalità tra colpa ed evento.

Su queste e simili constatazioni e riflessioni si torna ad insistere quando, in tema di bancarotta — e, *per restar nei limiti dell'accusa, in disputa relativa alla "tenuta dei libri,"* — ci si trova di fronte ad addebiti, che — *come quelli contestati ai fratelli Capone* — rivelano e confermano nella narrativa e nelle argomentazioni — *offerterci, nel caso, dalla sentenza del tribunale che respinge il concordato*

*proposto dalla Banca Cattolica e ne dichiara il fallimento* — un oscillar di concetti giuridici informati, a cui la parola della legge dà il moto iniziale, e un'incertezza di nozioni contabili sussidiarie, che male affida per la precisa esegesi e la retta applicazione di quella.

### **1. Della tenuta dei libri in generale.**

Nella vessata materia, non si hanno, in Inghilterra, rigide prescrizioni formali, ma norme comprensive sostanziali: consentendo la legge che il commerciante provveda, come vuole, alla registrazione dei proprii affari, purchè di questi, dai documenti contabili ed amministrativi, risulti sicura la cognizione e se ne evinca, chiaro e completo, lo stato dell'attivo e del passivo.

A tale provvida larghezza di sagaci vedute il nostro legislatore va informando il cod. di commercio d'imminente pubblicazione, dopo che — cosciente elaboratrice di innovazioni indicate dalla quotidiana esperienza — la giurisprudenza ha preparato il terreno all'abolizione del sistema casistico e alla ricomposizione organica ed unitaria delle norme vigenti, in ossequio ai principii di tecnica legislativa e in rispondenza a una concezione integrale del fatto commerciale e delle responsabilità inerenti. Sicchè, quando chiediamo che una tale concezione integrale presieda, fin dove e



per quanto è possibile, ai dettati del giudice, chiediamo non già applicazione futurista di legge ma rispetto a una insigne tradizione dottrinale e pratica (1).

### **L' inventario e il libro degli inventarii.**

I fratelli Capone, dunque, sono chiamati a rispondere di bancarotta semplice, per irregolarità, tra l'altro, nel libro degl' inventarii.

Il giudice, estensore della sentenza dichiarativa del fallimento della Banca, scrive, in proposito:

“ *Il libro inventario non è immune da rilievo* „.

E, dopo aver parafrasato l'art. 22 del Cod. Comm., osserva:

“ *L' inventario del 1925 manca della firma del Presidente del Consiglio d' Amministrazione* „.

“ Se non è sottoscritto — ripetiamo, in proposito, col Bolaffio — (Com. Vol. I. art. da 1 a 28) vi sarà una irregolarità, che non infirma l' esistenza legale del libro complessivo „.

Ma, dalla *indagine formale o estrinseca* — relativa alla mancanza di sottoscrizione che affidata, com' è ovvio, alla diligenza di chi tiene i libri, si annovera, com' è anche noto, tra gli adempimenti che si risolvono

(1) Cfr. Alfani, N 92; Cass. Torino, 14 Gennaio 1885 (*Giur. Pen. Torino X. 131*); Cass. Firenze, 17 Aprile 1889 (*Riv. Pen. XXIII 709*; id. 5 Giugno 1889 (*Temi Venezia 569*)) Cass. Torino 16 Febb. 1888 (*Giur. Pen. Torino VIII, 20, 207*).

in regole, tutt' affatto tecniche, di ragioneria e contabilità—il giudice, saltando, con disinvoltura, all' *indagine sostanziale o intrinseca*, istituisce relazioni fra termini eterogenei e continua, per suo conto:

“ Quando poi si consideri che, nel concetto della legge, *la regolarità dell' inventario dovrebbe trovare un controllo nel libro giornale*: è facile pensare come *la rilevata irregolarità di questo possa su quello reagire „!*

Sarà! — diciamo noi —. Ma non ci riguarda nè punto nè poco, perchè non è questo il caso nostro.

Qui, in fatti, da una parte, trattasi, non d' inventario *inesatto* che rechi voci non rispondenti a realtà, non d' inventario *incompleto* che manchi di elementi o dati; ma d' inventario *esatto e completo*; e, d' altra parte, non di giornale che presenti registrazioni *false o alterate*, non di giornale che *annulli o riduca* le egistrazioni, ma di giornale sostanzialmente esatto nelle annotazioni copiatevi: sicchè qualsivoglia irregolarità, comunque constatata, del giornale, non può assolutamente reagire, come teme il giudice, sull' inventario, di cui la regolarità può, indipendentemente dalla sottoscrizione, trovar controllo nel libro giornale!

Non diventano nè possono diventare, in fatti, per mancanza di firma, impossibili o meno agevoli i confronti, che, soli, c' interessano per eventuali controlli, fra le risultanze dell' inventario (qui *complete ed esatte*) con quelle che si desumono dal Giornale nelle

registrazioni di chiusura e riapertura dei conti, in data, rispettivamente, 31 dicembre e 1. gennaio dell'anno successivo: data a cui l'inventario si riferisce.

Cade, dunque, il rilievo, da cui si voleva trarre contenuto per sostanziare la irregolarità formale. E questa deve, per ciò, ritenersi, qual'è, improduttiva di qualsivoglia conseguenza.

Dopo ciò, anzi appunto per ciò — arrivando a conseguenza affatto opposta a quella cui arriva il detto giudice relatore — diciamo che si *deve* fare la distinzione tra le irregolarità che *sempre* importano alterazione del vero e quelle che *non sempre* con tale alterazione coincidono, per affermare, in conclusione, che qui v'ha di più e di meglio; essendo provato e ribadito che la *sostanza non entra* e, meglio ancora, *non può entrare in gioco!*

Sicchè versiamo in ipotesi di libero apprezzamento del magistrato. E, per nostro conto, non sapremo concepire — così configurata — una qualsiasi responsabilità!

### 3. — Il Giornale.

Si lamenta dal Giudice relatore e si addebita, in proposito, ai fratelli Capone:

a) mancata vidimazione annuale per l'esercizio 1924;

b) registrazioni anacronistiche;

c) lacune di scritturazioni, per mancata copia.

Non crediamo di far questioni generali e ricorrere a precetti di scuola per confutare affermazioni arbitrarie o superficiali e colpir contraddizioni palmari e stridenti nella sentenza che respinge il concordato e dichiara il fallimento della Banca, con rilievi tecnico-contabili che diventano accuse.

Ci fermiamo, in vece, distintamente, a' singoli capi innanzi articolati, per dare brevi, precise, forse esaurienti, risposte che valgano ad escludere, pei nostri amici, presunte e gonfiate responsabilità.

#### **La mancata vidimazione annuale per l' esercizio 1924.**

Gli scopi della vidimazione annua del giornale sono due :

a) uno si riferisce all' accertamento dell' esistenza del libro: — *e questo è, sostanzialmente, raggiunto con la presentazione effettiva del libro;*

b) l'altro si riferisce al periodo di tempo massimo che, implicitamente, si accorda al commerciante per sistemare, in copia ordinata, le scritturazioni sparse nei vari brogliacci o registri: — *e questo è, sostanzialmente, raggiunto quando, con le scritture parallele e sincrone, si dimostri che le annotazioni relative a un certo periodo si scritturarono nel registro che riguarda il periodo stesso.*

Onde lo Stoppato (Temi V., 91) insegna e la

Corte di Venezia, nel 23 Gennaio 1895, e la Cassazione di Roma, nel 24 Marzo 1904 (rispettivamente, in: Giur. Pen. Tor. 155 e Cass. Un. 1099) ribadiscono che, in caso di mancata vidimazione annuale del libro Giornale, è da escludere addirittura la bancarotta semplice se i libri del fallito dimostrano lo stato attivo e passivo, perchè *con ciò si è servito allo scopo della legge*.

### Le registrazioni anacronistiche.

1.<sup>a</sup> — Si rileva, e, ahimè! si deplora che, nel giornale 1925, dopo il visto 10 Nov. 1925, fa capolino un'annotazione relativa ai 5 Giugno di quell'anno! —

Spieghiamo e avvertiamo, in proposito, che, a causa della vidimazione e dopo di questa — come, naturalmente, avviene — dando, in via di confronto sommario, uno sguardo alla “*prima nota*”, l'impiegato del “ramo”, s'accorse della “*svista di salto*”, (come si dice in gergo di amanuensi) e, dove potette, ricopiò, *conservando la propria data all'annotazione omessa, prima, ed inserita, poi*: sicchè, si ebbe, nè più nè meno, che un'interpolazione vera e propria, con il dovuto rispetto alla cronologia!

Qual meraviglia, dunque, per un fatto che capita tutti i giorni ai scrivani forensi o notarili, che — dopo aver copiato, in carta da bollo, *comparse, sentenze, contratti* — s'avvedono, nel rileggere, o, come dicesi, nel

*collazionare*, di avere espulsa dalla sua naturale sede una parola, di avere mutilato un periodo ecc., e rimediano, a loro modo, crocesegnando, per richiamo del discreto lettore, il punto della omissione e collocando, per colmar la lacuna, la parola o la frase omessa, nello spazio che è disponibile nel momento in cui s' accorgono della svista e della lacuna.

2.<sup>a</sup>— Si rileva, ancora, e, ahime, si deplora, ancor più, che, nello stesso volume del giornale 1925, si trovano registrate, *dopo il visto annuale del 14 dicembre* di quell' anno, *le annotazioni che si riferiscono a un periodo anteriore di 34 giorni*: al periodo, cioè, che intercede tra il 10 Nov. (data dell'ultima operazione trascritta prima del visto annuale) e il 14 Dic. (data del visto stesso) —.

“ Che cosa è avvenuto? „ — si domanda il giudice.

E, per spiegarsi l' enigma, fa le seguenti tre ipotesi :

— *O la Banca, in quei 34 giorni, fu inattiva —.*

— *O, nei detti giorni, la Banca fu gestita senza regolarità e senza controllo —.*

— *O le annotazioni posteriori al 14 dic. furono raffarzionate quando si profilava il baratro !*

— Esclude — ragionando per esclusione — la prima ipotesi non perchè (si badi !) essa è, *perentoriamente, contraddetta* dalle annotazioni posteriori che si riferiscono appunto alle quotidiane *attività* effet-

tivamente svolte dalla Banca nel periodo che si ipotizza *inattivo*; ma perchè — dovendosi *presumere* (tale è il sottinteso inesorabile!) la irregolarità della gestione — essa è, *presumibilmente*, da respingere pel riflesso che “dovrebbe ammettersi, *se si ammettesse che la gestione fosse stata regolarmente condotta!*”.

— Non crede fermarsi alla seconda ipotesi della *manca*za di ogni criterio di regolarità bancaria e di controllo degli organi responsabili: sebbene una tale *presunzione* sia stata assunta, poco innanzi, a *certezza* anche maggiore di quella che offrivano le *constatate* “annotazioni posteriori”, per respingere la prima ipotesi, che poteva da queste essere *perentoriamente* esclusa.

E c'è, in proposito, da osservare che gli sarà parso *troppo* elevare l'inadempimento delle trascrizioni a indice di mancata regolarità e di mancato controllo, e *troppo poco* circoscrivere l'una e l'altro a un periodo di 34 giorni!

— Ritiene, in vece, attendibile la terza ipotesi, che si può ben suffragare con altre... ipotesi. Ritiene, cioè, che le “annotazioni susseguenti a quest'ultima data siano state fatte *in epoca recente* quando il crollo della Banca si profilava inevitabile”. E ciò perchè, nel registro del... 1924, si trova, a pag. 326, l'annotazione “31 dicembre 1925”, mentre, a pag. 327, segue “31 dic. 1924”, e, a pag. 328, cominciano,

effettivamente le annotazioni del 1925. E chiama in aiuto la psicologia per potere elevare quell'errore di scrittura *ammesso come tale*, a rivelatore della circostanza che " il completamento formale del detto libro é opera recente „.

Noi — più pedestremente — ferdandoci alle date, diciamo, con semplice bonarietà: " se è vero che vi è una *vidimazione 14 dic. 1925* con firma del cancelliere Grassi, a pag. 392 del 2º. vol. del giornale di quell'anno; ci sembra, umilmente, che si possa " *star contenti al quia* „, affermando:

a) che *la copia delle registrazioni sul giornale, arretrata al 10 Nov.*, quando intervenne il visto del *14 dic.*, fu, per necessità, ripresa, *dopo un tal giorno*;

b) che, *dopo un tal giorno*, furono, dunque, copiate le note relative alle operazioni effettivamente compiute dal 10 nov. al 14 dic. rilevandole, com' è ovvio, dalla *prima nota*, con le rispettive date di origine, fedelmente riportate;

c) che, quindi, le registrazioni 14 dic.-31 dic. 1925 si distinguono in due gruppi: quello che comprende le " arretrate „ (10 nov. 14 dic.) e quello che comprende le " correnti „: (14-31 dic.) e le une e le altre debbono essere state scritte entro il 31 dic. 1925.

Non arriviamo, in vero, ad intendere perchè mai si debba ricorrere a un altro giornale cioè a quello del 1924; perchè si debba girare intorno a un errore di scritturazione " *indubbiamente* „, riconosciuto è



proclamato dallo stesso giudice relatore, anzi dal Tribunale; e come, finalmente, si possa, da questo, per via di un' assai dubbia psicologia, evincere la circostanza che vi dovette essere " postumo rimaneggiamento per regolarizzare formalmente ecc. ecc. ",

Al solito, a furia di voler vedere troppo e troppo lontano, non si vede neppure quel poco che ci tocca da vicino! Non altrimenti capitava al dimostrante della famosa sommossa di Milano, pel quale il Manzoni — lepidamente incomparabile — osserva che, per troppo allungar lo sguardo agli eventi pubblici finiva col ritirarlo affatto dalle faccende private.... che nel caso, erano le proprie tasche!

Ma, pur volendo tacer d'altro: — chè, in verità, non vale la pena di attardarsi su tali quisquillie, se non per amor dell' arte e dei... tremendi, incredibili, effetti della prevenzione! -- basta qui, innanzi tutto, ricordare che i libri (*giornale, inventario, ecc.*) non furono *sequestrati* alla Banca ma *presentati* dalla Banca, come alligati alla istanza di concordato, *quando* essa lo credette opportuno, *senza limiti di tempo prefisso da autorità*; basta, qui, ricordare, inoltre, che ai detti libri, presentati *non spinte* ma *sponte*, mancavano formalità di *immediato rilievo* e di *facilissimo adempimento* — quali, p. es., la firma del Presidente all'inventario del 1926 (che poteva essere apposta in un attimo) e la copia delle registrazioni

nel giornale dal 10 Giugno al 16 Dicembre 1925, (che poteva, sulla *prima* nota, essere compiuta in due o tre giorni); basta, diciamo, fare, perciò, questi due rilievi, per arrivare, naturalmente, alla conclusione ovvia che non si dovette, prima della presentazione al Tribunale, dubitare della regolarità e della inappuntabilità delle scritture; che i libri stessi non furono sottoposti ad esame, verifica o controllo; che essi, non raffazzonati, nè rimaneggiati, né rivediti, furono in vece, senza preoccupazioni di sorta, depositati in cancelleria.....

Manipolazioni e trucchi, che rispondono a circospezione e artificio, sono incompatibili con le omissioni, cui si può ovviare in un attimo, con le lacune, che si possono colmare in poche ore, e che, non ovviate rispettivamente nè colmate, rispondono a nativa inconsapevolezza disinvolta...

#### **Le lacune di scritturazioni per mancata copia.**

Nel giornale 1926, le registrazioni si fermano a pag. 323, con le note in data 10 Giugno seguite dal visto 16 dicembre.

Ecco — dopo gli esempi di *ritardata* copia delle note 5. VI e 10. XI a 14. XII cui fu provveduto con le interpolazioni dopo il visto annuale dei 14 XII 1925 — un caso di *mancata* copia: e, con esso, un altro indice di quegli arretrati di ufficio, che costituiscono

la chiave fissa per aprire immediatamente le porte eronetiche, innanzi a cui il giudice relatore si ferma, per aspettare, dalla Psicologia o dall' Enigmistica, la rivelazione del segreto d'apertura...

### **Forma e sostanza.**

Non facciamo del semplicismo, negando importanza alle garanzie della forma e alle relative prescrizioni di legge.

Ma — specie per una materia come quella di cui trattasi e per disposizioni che hanno così varie finalità — giova distinguere e specificare, per ribadire che, nella “ omissione della firma all'inventario „, nelle “ interpolazioni anacronistiche del giornale „, nella “ mancata copia di annotazioni „ non si riscontrano “ irregolarità „, che tendano a scopi inconfessabili e siano, comunque, *produttive di conseguenze dannose*.

Su ciò avremmo sorvolato, se il giudice relatore della sentenza del fallimento della Banca non avesse richiamata — come dire? — la semplicità del bonario lettore sullo specioso nesso d'interdipendenza, che egli rileva, tra “ forma „ e “ sostanza „, là dove dice, tra l'altro, che “ non dubita di pensare come la irregolarità del giornale (per *interpolazioni, registrazioni anacronistiche* ecc.) possa reagire sull'inventario (cui manca... *la firma del presidente* !).

Or, basta—noi pensiamo — avvicinarsi alla vita vissuta delle aziende, per rilevare ed apprendere quale e quanta parte, nella esecuzione e nella continuità dei lavori d'ordine, spetti a contingenze e coincidenze, spesso imprevedute e imprevedibili, che ne aiutano o ne intralciano le possibilità e gli svolgimenti; e per intendere come, dinanzi a inadempienze di rilievi di mancata copia o trascrizione, sia, a dir poco, arbitrario esclamare: “ La voce delle cose acquista qui una importanza, si potrebbe dire, solenne, che nessuna voce umana potrebbe uguagliare! „

In realtà, dunque, qui, le cose tacciono e perchè, con le scritture ritardate o postergate, non si ebbero alterazioni o occultamenti — e parlano, in vece, sole, nella loro sonorità, le.... parole!

Chi, poi—avvicinatosi, come abbiamo detto, alla vita vissuta delle aziende — consideri che, in dipendenza di una sempre più razionale divisione del lavoro, si sono venuti trasformando i concetti e le direttive cui si riporta e s'ispira la tenuta del giornale, ed osservi che questo, già ideato dai tecnici e prescritto dal legislatore come libro delle registrazioni *immediate e contemporanee* -- quasi *film* che fermi e raccolga il rapido e complesso svolgersi degli affari nella molteplice varietà dei relativi atti e dei singoli movimenti — è ormai, diventato, nella pratica mercantile e bancaria il libro delle registrazioni *mediate e successive*; deve finire col trarre

dalle nozioni direttamente acquisite, non poche nè lievi conseguenze sotto il profilo giuridico.

Agli adempimenti delle grandi aziende per armonizzare le esigenze della legge immutata con quelle mutate e mutevoli della pratica—provvede una circolare del Min. di G e G, che, prescrivendo alle cancellerie di effettuare le vidimazioni dei giornali speciali per le sezioni di ditte o società di notevole importanza, fa notare, tra l'altro: „ *se a queste organizzazioni si dovesse applicare, con rigore, la tesi della materiale unicità del libro giornale, ne deriverebbe la soppressione effettiva di questo libro; imperocchè le registrazioni di ciascuna sezione dovrebbero, giornalmente, essere inserite su libri non vidimati, quasi per memoria, allo scopo di riportarle, poi, nel così detto giornale centrale o riassuntivo. Questo, per altro, non potrebbe essere compilato se non con un ritardo inevitabile, e tanto maggiore se, in luogo di contenere solo il riassunto dei libri sezionali, li riproducesse fedelmente in copia. Laonde, per uno spazio di tempo, la cui durata sarebbe in ragione diretta della importanza e vastità dei loro affari, le società e le ditte commerciali più cospicue si troverebbero mancanti delle registrazioni regolari del giornale; anzi ne mancherebbe una in permanenza, perchè un commerciante non tiene il giornale in conformità della legge se non a condizione che ogni giorno, alla chiusura dell'esercizio, esso offra lo specchio fedele*

delle operazioni quotidiane. Se poi il giornale centrale o riassuntivo è compilato in forma sintetica, come per solito avviene, è manifesto che, neppur sorpassando *al vizio necessario dell'arretrato*, lo si può considerare idoneo a supplire il libro giornaliere prescritto dalla legge, giacchè non ne contiene tutte le indicazioni „.

Or — riportando alle affermazioni della circolare del guardasigilli il fatto che la Banca Cattolica Salernitana aveva il *giornale di cassa bollato* — si è mai qualcuno di quelli che intonano le geremiadi delle inadempienze, benignato di compulsare un tal libro, di domandarsi se e qual valore sostitutivo o integrativo, esso abbia? Si è mai qualcuno dei censori, prima di menar le forbici, dato pensiero di conoscere la *organizzazione tecnico-contabile* della Banca, per stabilire il valore effettivo del *libro giornale* alla stregua dei riferimenti con il *giornale di cassa* regolarmente, tenuto, e per constatare se, preciso e completo, risultava, dai registri e dalle contabilità, lo stato vero e reale del passivo e dell'attivo?

#### La responsabilità del commerciante e quella dell'amministratore

Nessuna imprudenza umana — insegnava il grande Carrara — può mai sottoporsi a pena là dove *non consti* ch' essa fu la *causa* della violazione di diritto che si lamenta.

Non esiste bancarotta semplice — annota, a sua volta, il Longhi — senza *nesso di causalità* tra i fatti ipotizzati dalla legge e il danno.

Non indugiamo a dimostrare quale governo, *in subiecta materia*, abbia fatto il nostro legislatore dei canoni fondamentali dell' imputabilità, per arrivare al conglomerato casistico degli art. i 856 e 857 del codice di comm.

La disputa, in proposito, è annosa: e — per quanti temperamenti si siano escogitati da quei caratteristici pacieri che fanno segnacolo in vessillo dell'accomodante *in medio est virtus* — non si é mai riusciti ad armonizzare e, quindi, a soddisfare insieme, le esigenze dei principî e quelle della legge tra loro sostanzialmente ed insanabilmente in conflitto, se non con veri e propri strappi, ora ai principii ed ora alla legge.

Ma l' applicazione della legge, già discutibile al lume della contrastante dottrina, quando trattisi di commerciante vero e proprio, diventa ancor più ardua, quando debba procedersi per analogia e per riferimento, e, quindi, con criterio estensivo.

Notevoli e perspicue sono, sull' argomento, le osservazioni del Vivante.

Il chiaro scrittore (Cfr: Riv. di dir. Comm. 1904. II. 540) — dopo avere rilevato che la legge dice, imperativamente, essere colpevole di bancarotta semplice il commerciante che non ha fatto esattamente l'inventario annuale ecc. (art. 857 n. 1) — osserva:

“ Questa esclusione di ogni indagine sulla *colpa* è una deroga al principio per cui anche gli atti colposi sono imputabili *solo se sono voluti* (art. 45 cod. pen.) ed è anche una deroga al carattere giuridico normale della bancarotta semplice che è un reato colposo, cioè un' imprudenza, una negligenza, un' imperizia del commerciante che determina e aggrava la sua insolvenza „

Una tale deroga — continua il Vivante — non può estendersi agli amministratori di società commerciali:

a) perché sarebbe eccessivo far risalire agli amministratori la colpa di interpolazioni, p. es., dovute ad un ragioniere, quando non si può loro imputare alcuna colpa: altrimenti quale cittadino prudente e solvibile accetterebbe la carica di amministratore ?

b) perchè il commerciante singolo può esercitare quella assidua vigilanza sulle scritturazioni contabili, che l'amministratore non può materialmente compiere;

c) perchè l'art. 863, con formula più flessibile, punisce gli amministratori per bancarotta se sono colpevoli dei fatti aunoverati nell'art. 857 fra i quali è appunto la irregolare tenuta dei libri; quindi “ bisogna dimostrare la loro colpa, la violazione imputabile al difetto della loro vigilanza „.



### Uno speciale rilievo di fatto.

È quello che riguarda la figura del Comm. Alfredo Capone. Questi non è amministratore e non è direttore cui possano — in questo processo — spettare responsabilità per incombenze di servizio ufficialmente assegnategli ed effettivamente adempiute.

In fatti, è non solo notorio ma risulta da tutti gli atti della Banca che all'avvocato comm. Alfredo Capone, col titolo di *direttore generale*, furono affidati *soltanto* gli *affari legali* della Banca, nei quali *soltanto* poteva essergli *riconosciuta competenza professionale*: mentre *ad altri*, di professione *ragioniere* fu, in ogni tempo, affidata la *vera e propria gestione amministrativo-contabile*.

Una tale distinzione e divisione si ricalca e conferma — con richiamo alla pratica ininterrotta — quando, per la nomina del cav. rag. Alcardo Caputo, l'avv. comm. Alfredo Capone fa istanza formale al consiglio di amministrazione perchè, in un apposito deliberato, si confermi lo stato di fatto della rispettiva limitazione e distribuzione di lavoro.

Può, dunque, il comm. Alfredo Capone esser *chiamato a rispondere di fatti* ai quali egli è *estraneo* come amministratore e come direttore?

Se si dovesse rispondere affermativamente, si avrebbero, nella specie, deroghe su deroghe! — per servirci della parola del Vivante. Alla deroga, in

fatti, dei principî fondamentali — che già si lamenta nei criterii e nelle disposizioni penali in materia di bancarotta semplice *pei commercianti* veri e propri — si aggiungerebbe l' applicazione estensiva della disposizione stessa: e questa, alla sua volta, oltre che per analogia, sarebbe ancora più lata per comprendere coloro che non entrano nel fatto ed entrano ad altro titolo nella legge *nomine tenus!*

E, in proposito, non aggiungiamo altro.

\*  
\* \*

Nel ricapitolare tutta la materia, innanzi accennata, più che esposta, e nel riguardarla in una veduta comprensiva d'insieme, ci pare — al tirar delle somme — di potere su saldo fondamento adagiare la convinzione che, qui, mancano all' uno o all'altra delle accuse, distintamente esaminate, or l' uno or l'altro degli elementi essenziali ad integrazione di reati: e mancano a tutte le accuse, invariabilmente, le note dell' " illegittimo profitto „ e del " danno „, che dovrebbero armonizzarle, se così può dirsi, e volerle a organica unità, con inscindibile nesso d' interdipendenza tra loro e di causalità tra i fatti, da cui avrebbero tratto origine, e l' evento, che avrebbero determinato.

Ci pare che — deterso appena lo sguardo dalla caligine delle preoccupazioni e liberato appena il

terreno della disputa dalla folta minutaglia dei particolari estranei, che, in diversioni critiche di vario ordine, fanno smarrire la via maestra e l'unica meta — sia lecito concludere che, qui, assolutamente, non si può, con degna serietà e con retta coscienza, parlare di “ dolo „; e che, pur lamentando quanto si voglia inadempienze inseparabili da ogni gestione cui non si attenda con personale idoneo e mezzi sufficienti, non si può parlare di “ colpe „, che, nel periodo anteriore alla cessazione dei pagamenti, abbiano determinato il fallimento della Banca, e, nel periodo posteriore, lo abbiamo aggravato.

Ci pare che ai nostri amici sia assicurata la più alta garanzia di giustizia riparatrice, sol che dalla sapienza e dalla rettitudine dei loro giudici, traggano con noi l'affidamento, la certezza, di essere giudicati fuor dell'ambiente caldo di opposti interessi: al di là dell'ambiente non tanto commosso da coloro che, nell'infortunio delle loro perdite, vogliono, ad ogni costo, vedere, se non trovare, un colpevole, quanto sofisticato da quella sorta di ortodossi, che fanno buon pro dell'infortunio altrui cui soccorrono, longamini, con rigor di “ opinioni „ che lo scrittore francese definiva “interessi formulati„, indimenticabilmente!

**Adolfo Cilento**  
**Mario Jannelli**  
**Carlo Liberti**  
**Giovanni Cuomo**





Universit 

Facolt  di  
Commercio

BIBLIOTECA

Fondo

51

Vol.